

**REPUBBLICA ITALIANA**



*Regione Siciliana*

**FONDO PENSIONI SICILIA**

**GESTIONE PATRIMONIALE DEL PORTAFOGLIO TITOLI OCCORRENTE  
AL FONDO PENSIONI SICILIA DELLA REGIONE SICILIANA**

**CAPITOLATO TECNICO**

## **CAPITOLATO TECNICO**

**per l'affidamento del servizio "Gestione patrimoniale del portafoglio titoli occorrente  
ai FONDO PENSIONI SICILIA della Regione Siciliana"**

**Numero di gara 7932938  
CIG lotto n.1 – 849937849B  
CIG lotto n.2 – 84994174CA**

Nella presente procedura l'Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana svolge le funzioni di soggetto delegato all'espletamento della procedura aperta, a carattere d'urgenza, per l'acquisizione del servizio di "Gestione patrimoniale del portafoglio titoli occorrente al PENSIONI SICILIA della Regione Siciliana", giusta nota n. 28565 dell' 1/10/2020 a firma del Direttore del FONDO PENSIONI SICILIA della Regione Siciliana. L'appalto è diviso in due lotti.

L'operatore economico può presentare offerta per entrambi i lotti, ma se ne aggiudica uno solo, secondo i criteri di seguito riportati (v. art. n. 15 del disciplinare di gara).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del D.lgs 50/2016) mediante la piattaforma telematica di e-procurement dell'Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana e disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.regione.sicilia.it>.

Stazione appaltante:

FONDO PENSIONI SICILIA per Il Pagamento del Trattamento di Quiescenza e della Indennita' di Buonuscita del Personale Regionale (di seguito denominato "FONDO PENSIONI SICILIA ).

Viale Regione Siciliana, 2246 – 90135 – Palermo

PEC: [fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it](mailto:fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it)

R.U.P. della procedura, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art.31 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., è stato designato, giusta nota a firma del Direttore Generale n. 28344 del 30/9/2020 il dott. Giuseppe Mineo, funzionario direttivo del FONDO PENSIONI SICILIA della Regione Siciliana (indirizzo email: [g.mineo@regione.sicilia.it](mailto:g.mineo@regione.sicilia.it)).

Amministrazione aggiudicatrice:

Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana

ViaNotarbartolon°17 Palermo

Telefono: 091/7076702-667

E-mail: [centraleunicadicommittenza@regione.sicilia.it](mailto:centraleunicadicommittenza@regione.sicilia.it)

PEC: dipartimento.bilancio1@certmail.regione.sicilia.it

WEB: <https://appalti.regione.sicilia.it>

Dirigente Responsabile : Avv. Antonio Lo Presti (a.lopresti@regione.sicilia.it)

Funzionari direttivi:

-dott. Salvatore Sicari (salvatore.sicari@regione.sicilia.it)

-avv. Marina Sciarrino (marina.sciarrino@regione.sicilia.it)

-avv. Giuseppina Pullara (giuseppina.pullara@regione.sicilia.it)

Ai sensi degli artt.3, co.1 lett. m) e dell'art.39, l'Ufficio Speciale -Centrale Unica di Committenza espleta la presente procedura su delega del FONDO PENSIONI SICILIA della Regione Siciliana, giusta nota prot. n. 28565 dell'1/10/2020 e Provvedimento a contrarre del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 30/9/2020, ratificato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 33 dell'8/10/2020.

### **Premesso che**

1. Il FONDO PENSIONI SICILIA, è un ente pubblico previdenziale costituito con legge regionale del 14.5.2009 n. 6 e che l'organizzazione e il funzionamento del FONDO PENSIONI SICILIA sono disciplinati dal Regolamento di Attuazione, emanato con Decreto Presidenziale 23.12.2009, n. 14 .
2. Il Comitato di Indirizzo e Vigilanza del FONDO PENSIONI SICILIA, costituito ai sensi dell'art. 9 del Decreto Presidenziale 23.12.2009, n. 14, in data 10 luglio 2019 con delibera n. 6 ha approvato il documento "Criteri generali e piano pluriennale di investimento e disinvestimento" nel quale si prevede che parte del patrimonio del FONDO PENSIONI SICILIA sia affidato in gestione a terzi con mandati di gestione.
3. La politica di investimento del PENSIONI SICILIA PENSIONI è disciplinata dall'art. 15 c. 3 del Decreto Presidenziale 23.12.2009, n. 14.

### **Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

1. Oggetto dell'appalto è la gestione professionale, a fini di previdenza complementare mediante investimento in strumenti finanziari, di parte delle risorse del FONDO PENSIONI SICILIA, come individuate al successivo comma 2.
2. Il FONDO PENSIONI SICILIA conferisce al GESTORE il seguente mandato: *Obbligazionario Euro Aggregate Investment Grade ad orizzonte definito ("target date")* (di seguito il "**Mandato**").

Le risorse oggetto del mandato sono inizialmente pari al euro **75.000.0000** ed è previsto un incremento nel corso del tempo, a insindacabile giudizio del FONDO PENSIONI SICILIA, fino a un massimo di **200.000.000 per ciascun lotto**.

Le Parti contraenti convengono che il FONDO PENSIONI SICILIA ha facoltà di modificare in qualsiasi momento la quota parte delle risorse affidate in gestione al GESTORE, come sopra indicata, tramite invio di una comunicazione scritta al GESTORE. Le Parti convengono che, a tal fine, è sufficiente una comunicazione via pec.

Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 5 del presente Capitolato.

3. Il FONDO PENSIONI SICILIA conferisce al GESTORE il Mandato di cui al precedente comma 2, assegnando allo stesso le risorse in forma di liquidità e/o titoli, con valuta e disponibilità che coincidono con il primo giorno lavorativo di efficacia dalla data di sottoscrizione del contratto, in un conto corrente ed in un conto di deposito titoli in essere presso la Banca Custode intestati al FONDO PENSIONI SICILIA e sotto rubricati a nome del GESTORE. Su tali conti, il FONDO PENSIONI SICILIA conferisce al GESTORE e all'eventuale suo delegato, specifico mandato

ad operare nell'ambito delle previsioni del presente Capitolato.

4. Il FONDO PENSIONI SICILIA mette a disposizione del GESTORE, con frequenza mensile, parte dei flussi contributivi al netto degli oneri amministrativi e fiscali nonché degli importi relativi alle erogazioni che il FONDO PENSIONI SICILIA stesso è tenuto ad effettuare. L'ammontare dei flussi contributivi, nonché l'eventuale interruzione dei medesimi, sono determinati dal FONDO PENSIONI SICILIA a proprio insindacabile giudizio. La data di valuta coincide in ogni caso con la data con cui le risorse sono messe nella disponibilità del GESTORE per l'esecuzione del contratto.
5. La gestione delle risorse è effettuata dal GESTORE nell'esclusivo interesse del FONDO PENSIONI SICILIA, nel rispetto dei criteri e limiti indicati dal successivo art. 2.
6. Nell'esecuzione del contratto il GESTORE impartisce le istruzioni alla Banca Custode, che le esegue verificandone la conformità al Decreto Presidenziale 23.12.2009, n. 14 ed ai limiti di investimento stabiliti nel presente Capitolato.
7. I flussi informativi fra il GESTORE, il FONDO PENSIONI SICILIA e la Banca Custode nonché le connesse modalità di concreto svolgimento degli inerenti servizi sono regolati da un apposito protocollo che sarà sottoscritto con i tempi tecnici necessari dai soggetti sopra citati, denominato Service Level Agreement (per brevità, di seguito "**SLA**").
8. Ai sensi dell'Art. 21, comma 2 del TUF, il FONDO PENSIONI SICILIA autorizza il GESTORE ad operare anche in nome proprio e per conto del FONDO PENSIONI SICILIA nell'esecuzione del presente Capitolato.

## **Art. 2 – Obiettivi e linee di indirizzo della gestione**

1. Fermi restando i criteri e i limiti stabiliti dall'art. 15 c. 3 del Decreto Presidenziale 23.12.2009, n. 14, l'obiettivo della gestione è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento rispettando i limiti specificati nell'Allegato A.
2. Il GESTORE è tenuto al rispetto delle seguenti linee di indirizzo:
  - a) **STILE DI GESTIONE**: il GESTORE seguirà uno stile di gestione cosiddetto "buy and hold", consistente nell'acquisto di un portafoglio di titoli con durata finanziaria in linea con quella della durata del mandato e una movimentazione limitata al reinvestimento degli interessi e ad eventuali arbitraggi fra titoli a parità di duration media.
  - b) **BENCHMARK**: il benchmark del mandato è definito nell'Allegato A del presente Capitolato.
  - c) **UNIVERSO INVESTIBILE**: il gestore può acquistare titoli di Stato e obbligazioni societarie emesse in euro da emittenti europei con rating "Investment grade" e comunque non inferiore a quello dello Stato italiano. Sono esclusi titoli derivanti da cartolarizzazioni.
3. Il GESTORE deve esercitare l'operatività sui titoli di debito, con riferimento all'utilizzo del

rating, in base a quanto disposto dalle Circolari COVIP n. 5089 del 22 luglio 2013 e n. 496 del 24 gennaio 2014, nonché dall'art. 6, comma 5-quinques, del Decreto 252. In particolare:

- a) il GESTORE tiene conto che il rating costituisce solo uno dei fattori utili per la valutazione del merito di credito degli emittenti, sia governativi che societari, di titoli obbligazionari; a tale valutazione concorrono, infatti, anche altre informazioni disponibili al gestore nell'ambito del rispettivo processo di valutazione del merito creditizio e di gestione del rischio di credito, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il livello di liquidità del titolo in esame; il differenziale di rendimento tra il titolo in esame e il rispettivo gruppo di riferimento; il costo per la copertura del rischio di credito per il titolo in esame; la seniority e la scadenza del titolo in esame; valutazioni fondamentali e parametri di natura qualitativa relative all'emittente del titolo e al contesto economico e finanziario in cui lo stesso opera;
- b) il GESTORE deve evitare un uso automatico o meccanicistico del rating, tale da determinare lo smobilizzo di un titolo per il solo effetto del sopravvenuto declassamento del relativo rating, o da impedirne l'acquisto in base al solo giudizio delle agenzie di rating.

In riferimento al precedente punto b), nel caso in cui il downgrade di uno o più titoli, il GESTORE applicherà la procedura di cui all'Allegato A, adottando il modello di valutazione del rischio di credito nell'ambito del processo d'investimento descritto nel documento "Politica di valutazione del merito di credito" del GESTORE.

4. Il GESTORE si impegna ad assistere il FONDO PENSIONI SICILIA relativamente ai c.d. "investimenti responsabili" (ESG) nelle forme che verranno condivise con il FONDO PENSIONI SICILIA stesso, atte a consentire al FONDO PENSIONI SICILIA di esercitare una attività di engagement diretta o indiretta tramite il gestore. Il GESTORE si adopererà altresì per inserire, previo accordo con il FONDO PENSIONI SICILIA, all'interno del processo di gestione criteri ESG (Environmental, Social and Governance) relativamente ai quali invierà un rapporto trimestrale al FONDO PENSIONI SICILIA. Gli obiettivi, i criteri, i processi reputati idonei e gli eventuali accordi necessari ad attuare quanto sopra descritto saranno definiti e concordati tra le parti per iscritto.

### **Art. 3 – Modifica delle linee di indirizzo della gestione**

1. Le linee di indirizzo di gestione definite nel precedente articolo 2 e nell'Allegato A possono essere modificate dal FONDO PENSIONI SICILIA, previa comunicazione scritta da inviare al GESTORE e alla Banca Custode. Ogni variazione così disposta avrà effetto dalla fine del mese successivo a quello di invio della comunicazione da parte del FONDO PENSIONI SICILIA.
2. Il FONDO PENSIONI SICILIA può modificare le linee di indirizzo riferite alla disciplina del conflitto di interesse, dandone comunicazione scritta al GESTORE e alla Banca Custode. Ogni

variazione così disposta avrà effetto dalla fine del mese successivo a quello di invio della comunicazione da parte del FONDO PENSIONI SICILIA.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il GESTORE e il FONDO PENSIONI SICILIA concordano, tenendo conto dei riflessi sulla redditività del FONDO PENSIONI SICILIA, le modalità e i termini per l'eventuale adeguamento alle nuove linee degli investimenti già effettuati. In caso di mancato accordo su tali aspetti il GESTORE si adegua alle indicazioni del FONDO PENSIONI SICILIA segnalando i riflessi che si possono determinare sulla redditività del patrimonio del FONDO PENSIONI SICILIA.

#### **Art. 4 – Modalità di determinazione del valore del patrimonio del FONDO PENSIONI SICILIA**

La determinazione del valore del patrimonio del FONDO PENSIONI SICILIA viene effettuata dal FONDO PENSIONI SICILIA sulla base dei dati forniti dalla Banca CUSTODE e dal GESTORE.

#### **Art. 5 – Modalità di smobilizzo parziale delle risorse**

Il FONDO PENSIONI SICILIA, nell'ambito della gestione ordinaria della propria attività, può, a suo insindacabile giudizio, richiedere al GESTORE, con preavviso di almeno 5 Giorni Lavorativi lo smobilizzo parziale delle risorse affidate in gestione.

#### **Art. 6 – Diritto di voto e politica di impegno**

1. La titolarità del diritto di voto inerente ai valori mobiliari oggetto della gestione spetta, in ogni caso, al FONDO PENSIONI SICILIA.
2. La rappresentanza del FONDO PENSIONI SICILIA per l'esercizio del diritto di voto, può essere conferita al GESTORE in conformità alla normativa vigente e sulla base della politica d'impegno adottata quest'ultimo. A tal riguardo, il FONDO PENSIONI SICILIA dichiara di averne preso visione di ritenere i principi in essa contenuti sostanzialmente in linea con quelli enunciati nella propria politica d'impegno. La raccolta delle istruzioni per l'esercizio del diritto di voto, nonché l'inoltro della relativa decisione di voto, avverrà per il tramite della piattaforma della Banca Custode e secondo le modalità concordate nel relativo SLA.
3. Nel caso in cui la rappresentanza del FONDO PENSIONI SICILIA per l'esercizio del diritto di voto sia conferita al GESTORE, il FONDO PENSIONI SICILIA prende atto che le attività operative ad esso connesse saranno esercitate, nel rispetto della normativa vigente e della politica di impegno del GESTORE stesso.
4. Resta inteso che il GESTORE non è tenuto ad accettare la delega per l'esercizio del diritto di voto nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto di interessi. In tal caso, il GESTORE è tenuto a dare comunicazione al FONDO PENSIONI SICILIA con congruo preavviso.
5. Qualora il FONDO PENSIONI SICILIA abbia delegato l'esercizio del diritto di voto al GESTORE, quest'ultimo è tenuto a comunicare al FONDO PENSIONI SICILIA– annualmente le informazioni riguardanti il voto.

6. Al fine di permettere al FONDO PENSIONI SICILIA di adempiere ai propri obblighi di comunicazione al pubblico in materia di strategia di investimento, il GESTORE si impegna a collaborare con il FONDO PENSIONI SICILIA e comunicare, almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della scadenza del termine annuale di pubblicazione delle informazioni in questione ai sensi della Normativa Applicabile, le informazioni di cui all'art. 124-sexies, comma 1, 2 e 3 del TUF. Resta inteso che, qualora intervengano modifiche sostanziali in relazione alle informazioni di cui all'art. 124-sexies, commi 1, 2 e 3 TUF, il GESTORE si impegna a comunicarle tempestivamente al FONDO PENSIONI SICILIA.
7. Resta inteso che il FONDO PENSIONI SICILIA potrà in qualsiasi momento chiedere al GESTORE di esercitare i relativi diritti di voto in conformità alla propria politica di impegno.

#### **Art. 7 – Rapporti con la Banca Custode**

1. I flussi informativi fra il GESTORE, la Banca CUSTODE e il FONDO PENSIONI SICILIA, sono regolati sulla base delle modalità indicate nello SLA.
2. In caso di sostituzione della Banca Custode e/o del Gestore Amministrativo, il FONDO PENSIONI SICILIA ne dà comunicazione al GESTORE con un preavviso minimo di 2 (due) mesi indicando le modalità e la data a partire dalla quale quest'ultimo deve rivolgersi al nuovo soggetto incaricato.
3. In tale evenienza, prima dell'avvio dell'incarico al nuovo soggetto, le Parti provvederanno a perfezionare un nuovo SLA che andrà a sostituire quello sottoscritto all'atto della stipula del contratto, a condizione che i termini del nuovo SLA riflettano nella sostanza i termini dello SLA esistente.

#### **Art. 8 – Rendiconto, obblighi di informazione e conflitti di interesse**

1. Il GESTORE fornisce al FONDO PENSIONI SICILIA un rendiconto dell'attività svolta secondo i criteri specificati nella nota tecnica riportata nell'Allegato A ("**Nota Tecnica**").
2. Il GESTORE è tenuto inoltre a comunicare al FONDO PENSIONI SICILIA e alla Banca CUSTODE le operazioni effettuate in conflitto di interesse o le altre situazioni di conflitto rilevanti ai sensi degli artt. 7 del D.M. 166/14.
3. Le comunicazioni di cui al comma che precede dovranno essere effettuate tempestivamente, e comunque entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni.
4. In ogni caso, il GESTORE è tenuto ad adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra di esso ed i clienti o tra due clienti del GESTORE al momento della prestazione del servizio di cui al presente Capitolato, e a gestire i suddetti conflitti, anche adottando idonee misure organizzative, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti, in conformità alla propria politica di gestione dei conflitti di interesse comunicata al FONDO PENSIONI SICILIA. A tal fine, il GESTORE ha



provveduto a fornire al FONDO PENSIONI SICILIA le informazioni relative alla politica in materia di conflitti di interesse dallo stesso adottata per consentire al FONDO PENSIONI SICILIA di valutare tali informazioni nell'ottica della tutela degli aderenti e dei beneficiari e secondo quanto previsto nella policy conflitti adottata dal FONDO PENSIONI SICILIA stesso, fermo restando l'impegno del GESTORE ad informare prontamente il FONDO PENSIONI SICILIA di ogni eventuale modifica apportata alla politica in materia di conflitti di interesse adottata. Prima di ciascuna operazione di investimento o disinvestimento delle risorse, così come prima di adottare una decisione di non disinvestire, il GESTORE verifica se esistono situazioni di conflitto di interessi (anche potenziali) con riferimento a tale operazione o decisione, sulla base della politica di gestione dei conflitti del GESTORE). Nel caso in cui sia individuata una situazione di conflitto di interessi con riferimento ad una determinata operazione o decisione, qualora il GESTORE ritenga che le misure previste dalla relativa politica conflitti del GESTORE siano sufficienti ad escludere che il conflitto di interessi individuato possa arrecare un qualche pregiudizio al FONDO PENSIONI SICILIA e ai relativi aderenti e beneficiari, il GESTORE può procedere con l'operazione, adottando tali misure. Quando le misure individuate del GESTORE nella propria politica e procedura in materia di conflitti di interessi non risultino sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del FONDO PENSIONI SICILIA sia evitato, il GESTORE sarà tenuto inoltre a comunicare tempestivamente per iscritto al FONDO PENSIONI SICILIA e alla Banca Custode tali situazioni di conflitto di interesse.

5. Ciascuna delle Parti contraenti è tenuta a comunicare tempestivamente all'altra, anche su richiesta, ogni altra informazione o dato necessario per consentire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Il GESTORE, su richiesta del FONDO PENSIONI SICILIA, è tenuto a rendere disponibili ogni altra informazione o documento in suo possesso che riguardino l'attività effettuata per conto del FONDO PENSIONI SICILIA stesso.
6. Le Parti convengono di verificare i risultati della gestione, secondo le metodologie e tempistiche stabilite nella Nota Tecnica, attraverso il raffronto con il Benchmark come definito nell'allegato A.

#### **Art. 9 – Commissioni**

1. A fronte della prestazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, il GESTORE ha diritto a percepire un compenso sotto forma di commissione commisurata all'entità del patrimonio in gestione. Le commissioni sono calcolate in conformità a quanto stabilito al punto 6 dell'Allegato A.
2. La Banca CUSTODE, su richiesta del FONDO PENSIONI SICILIA, provvede ad accreditare al GESTORE stesso su di un conto intestato al GESTORE le commissioni di cui al comma 1, verificata la conformità della richiesta al presente Capitolato.
3. Nel caso in cui il contratto sia risolto prima della scadenza, le commissioni eventualmente

dovute al GESTORE sono calcolate in proporzione all'effettivo periodo di attività.

4. Tutte le commissioni e le spese previste dalla sottoscrizione del contratto sono da intendersi non comprensive di eventuali oneri fiscali e saranno, di conseguenza, accresciute dell'IVA e di ogni altro onere fiscale, se, e nella misura in cui gli stessi siano dovuti.

#### **Art. 10 – Composizione del gruppo di lavoro del GESTORE**

Il GESTORE si obbliga, per la durata del contratto, a mantenere la medesima composizione del gruppo di lavoro, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali, rispetto a quella indicata in sede di gara. Eventuali modifiche della composizione del gruppo di lavoro dovranno essere preventivamente approvate dal FONDO PENSIONI SICILIA; il GESTORE si obbliga, pertanto, a comunicare tempestivamente al FONDO PENSIONI SICILIA eventuali variazioni dei componenti il suddetto gruppo di lavoro.

Il FONDO PENSIONI SICILIA si riserva la facoltà di esprimere un giudizio quali-quantitativo sulle attività svolte dal gruppo di lavoro; qualora il FONDO PENSIONI SICILIA riscontri una non conformità dell'affidatario ai propri standard qualitativi potrà richiedere la sostituzione di uno o più membri del gruppo dandone adeguata motivazione.

#### **Art. 11 – Responsabilità del GESTORE**

1. Il GESTORE si impegna a prestare i servizi e adempiere le obbligazioni oggetto del presente Capitolato:
  - a. secondo i più alti standard di diligenza professionale;
  - b. nel rispetto delle previsioni dello statuto del FONDO PENSIONI SICILIA e della Normativa Applicabile;
  - c. in conformità con il SLA e con il documento sulla politica di investimento del FONDO PENSIONI SICILIA per quanto strettamente riferibile all'esecuzione del presente incarico di gestione;
  - d. in coerenza con le eventuali indicazioni di volta in volta impartite per iscritto dal FONDO PENSIONI SICILIA se repute adeguate al profilo del mandato.
2. Il GESTORE si impegna a risarcire il FONDO PENSIONI SICILIA per qualsiasi danno, perdita, costo e/o spesa, che derivi direttamente o indirettamente dall'inadempimento per dolo o colpa grave da parte del GESTORE degli obblighi assunti ai sensi del presente Capitolato. Resta inteso che la responsabilità del GESTORE permane anche in caso di delega ai sensi del successivo comma 3.
3. IL GESTORE si impegna a manlevare e tenere indenne il FONDO PENSIONI SICILIA da ogni costo, onere, danno o altra pretesa vantati da qualsiasi terzo coinvolto direttamente o indirettamente dal GESTORE per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato,

salvo nel caso di dolo o colpa grave del FONDO PENSIONI SICILIA.

4. Il Gestore è altresì responsabile per qualsiasi addebito a carico del FONDO PENSIONI SICILIA derivante da un eventuale scoperto sul conto corrente aperto ai fini del presente Mandato presso la Banca Custode a nome del FONDO PENSIONI SICILIA.
5. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al FONDO PENSIONI SICILIA nello svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato spetta al GESTORE l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
6. Il GESTORE è fin d'ora autorizzato ad avvalersi di altre società del Gruppo per le attività di trading, di trade matching & settlement, di collateral management e di middle office, sempreché le suddette attività non siano in contrasto con la politica sulla gestione dei conflitti di interesse e di best execution del GESTORE. Resta inteso che ai fini del presente art. 10, comma 6, le attività di trading non dovranno superare il limite del 20 % delle attività di cui al Mandato.

#### **Art. 12 – Durata del contratto e recesso**

1. La durata del contratto è di 8 anni a partire dalla data di stipula dello stesso.
2. Ciascuna Parte può recedere prima della scadenza dandone preavviso all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC. Il preavviso non può essere inferiore a 60 (sessanta) giorni salvo il caso in cui l'esercizio del recesso da parte del FONDO PENSIONI SICILIA sia conseguente ad una richiesta dell'autorità di vigilanza dello stesso.
3. Nel caso in cui il FONDO PENSIONI SICILIA valuti, secondo le modalità definite nella Nota Tecnica (Allegato A), insoddisfacente l'andamento dei rendimenti misurato da specifici indici oppure non adeguata l'affidabilità del GESTORE ovvero ravvisi nei comportamenti del GESTORE attività dirette o indirette di concorrenza al FONDO PENSIONI SICILIA, il FONDO PENSIONI SICILIA ha diritto di recedere dal contratto prima della scadenza dandone preavviso al GESTORE mediante messaggio di posta elettronica certificata (PEC), nella quale viene fissata la data di efficacia del recesso. In tal caso, il preavviso non può essere inferiore a 30 giorni.
4. Nell'ipotesi di modifica sostanziale, da parte del FONDO PENSIONI SICILIA, degli indirizzi di gestione di cui al precedente art. 2, il GESTORE ha diritto di recedere dal contratto prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata
5. In ogni caso, l'efficacia del recesso è sospesa fino all'accettazione dell'incarico da parte di un altro gestore abilitato; in tale ipotesi il GESTORE è tenuto a proseguire la gestione sulla base delle linee di indirizzo convenute e nel rispetto delle condizioni contrattuali pattuite nel presente Capitolato, fino a un massimo di 180 giorni.
6. Resta inteso che fino a che il recesso non diviene efficace, il GESTORE continua a dare esecuzione al contratto ha diritto di percepire le commissioni di cui all'Articolo 9.

7. Nel caso in cui una Parte eserciti il diritto di recesso ai sensi del presente articolo, la comunicazione di recesso dovrà essere inviata per conoscenza e con le medesime modalità anche alla Banca Custode.
8. In caso di scadenza del contratto o di recesso di una delle Parti, il GESTORE è tenuto a trasmettere al FONDO PENSIONI SICILIA il rendiconto di cui all'art. 8 per il periodo intercorrente tra la data di riferimento dell'ultimo rendiconto e quello di cessazione del contratto di gestione.

### **Art. 13 - Cauzione definitiva - Penali**

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà versare, ai sensi dell'art.103 del Codice, la cauzione definitiva, nel rispetto delle indicazioni previste per la cauzione provvisoria di cui all'art.11 del disciplinare di gara.

Il Fondo Pensioni Sicilia, fatta salva la possibilità di risarcimento del danno ulteriore, potrà applicare al GESTORE penali nel caso di mancato rispetto dei tempi e delle modalità di realizzazione dei report delle attività svolte, e in particolare nel seguente caso: euro 100,00 al giorno nel caso di consegna dell'elaborato richiesto successiva ai 15 (quindici) giorni rispetto a quelli stabiliti per la consegna stessa, fino ad un massimo di € 3.000,00 (tremila/00euro).

Oltre all'applicazione delle penali, il Fondo Pensioni Sicilia si avvarrà della facoltà di richiedere al GESTORE il risarcimento dei danni subiti, nel rispetto delle leggi italiane vigenti.

L'importo derivante dall'applicazione della suindicata penale sarà contabilizzato in detrazione, in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

La penale di cui al presente paragrafo sarà applicata con semplice provvedimento amministrativo e senza formalità particolari. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche in caso di contestazione o gravame, e l'importo di detta penale dovrà essere escusso dalla cauzione definitiva.

### **Art. 14 – Clausola risolutiva espressa**

1. Fermo restando quanto definito nel precedente art. 11, il FONDO PENSIONI SICILIA ha il diritto di risolvere, senza preavviso, il contratto nelle ipotesi in cui il GESTORE:
  - a) contravvenga alle disposizioni della Normativa Applicabile che abbiano un impatto materiale sull'esecuzione del presente Capitolato;
  - b) utilizzi controparti sulle quali il FONDO PENSIONI SICILIA abbia manifestato per iscritto il proprio non gradimento; non rispetti le linee di indirizzo contenute nella Nota Tecnica (Allegato A) del presente Capitolato o non ne recepisca le modifiche di cui al precedente art. 3;

- c) contravvenga agli obblighi di segnalazione relativi alle operazioni ed alle situazioni in conflitto d'interesse;
  - d) sia ammesso a procedure di ristrutturazione e/o liquidazione, incluse le procedure a carattere volontario e quelle previste dal Titolo IV della Parte II del TUF;
  - e) risulti inadempiente agli obblighi previsti dall'art.13 del presente capitolato ed allo stesso siano state contestate penali per un importo superiore ai € 3.000,00 (tremila/00euro).
2. La risoluzione decorre dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale il FONDO PENSIONI SICILIA intende avvalersi degli effetti del presente articolo.
  3. A far data dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il GESTORE è tenuto ad astenersi dal compiere nuove operazioni di investimento e/o disinvestimento, salvo quelle a carattere conservativo strettamente necessarie, e a predisporre immediatamente il rendiconto relativo al periodo seguente all'ultimo rendiconto trasmesso.

#### **Art. 15 - Rappresentante del GESTORE e del FONDO PENSIONI SICILIA**

1. Ciascuna Parte può nominare la figura professionale incaricata di dare esecuzione al presente contratto (di seguito definita "**Rappresentante**").
2. Il Rappresentante è a tutti gli effetti legittimato a ricevere, nell'interesse della sua Parte, ogni comunicazione, dichiarazione, raccomandazione e/o documento comunque previsto dal Capitolato o destinato ad avere incidenza sulla stessa.
3. Ciascuna Parte può sostituire il proprio Rappresentante dandone comunicazione formale all'altra Parte con le modalità indicate all'articolo 14.

#### **Art. 16 - Comunicazioni tra le Parti**

Salvo che sia diversamente indicato nel presente Capitolato, ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Capitolato dovrà essere inoltrata per iscritto, e anticipata via email ai seguenti indirizzi, o a quelli successivamente indicati per iscritto, con le stesse modalità, da ciascuna delle Parti all'altra.

#### **Art. 17 - Patto di riservatezza**

1. Fermi restando gli obblighi informativi derivanti dalla normativa vigente e dalle richieste delle autorità di vigilanza, le Parti sono tenute a considerare e mantenere riservati e a non divulgare a terzi tutti i dati e/o le notizie e/o le informazioni concernenti l'altra Parte, delle quali sono venute in possesso in occasione della predisposizione, nonché durante l'esecuzione, del presente Capitolato. Al riguardo si precisa che non sono considerati soggetti terzi le società appartenenti al gruppo del GESTORE. Pertanto tali dati, notizie e/o le informazioni potranno essere comunicate dal GESTORE alle suddette società a condizione che ciò sia strettamente necessario per l'esecuzione del presente Capitolato.
2. Al GESTORE è consentita l'indicazione del FONDO PENSIONI SICILIA come referenza

professionale e nell'ambito dell'esecuzione del presente Capitolato, mentre al FONDO PENSIONI SICILIA è consentita l'indicazione del GESTORE come intermediario affidatario della gestione.

3. Le Parti riconoscono che gli scambi di informazioni realizzati via email su una connessione aperta e non criptata potrebbero essere intercettate da soggetti terzi. In tal caso è esclusa la responsabilità delle Parti, salvo in caso di dolo o colpa grave.
4. Il FONDO PENSIONI SICILIA è sin d'ora consapevole del fatto che il GESTORE, nell'ambito della operatività gestoria e nel rispetto dei canoni di riservatezza, potrà fornire alle controparti di mercato dati relativi al FONDO PENSIONI SICILIA necessari per consentire le operazioni di investimento.
5. Le Parti, in qualità di titolari autonomi, si impegnano a rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento UE n. 679/2016 nonché il D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

#### **Art. 18 – Modifiche del contratto**

1. Le Parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente per valutare l'esecuzione del presente Capitolato e per apportare prontamente al contratto le modifiche finalizzate all'adeguamento della stessa a sopravvenute disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni dell'Organo di Vigilanza del FONDO PENSIONI SICILIA.
2. In ogni caso, a prescindere dall'aggiornamento del contratto, il GESTORE è obbligato a conformarsi alla Normativa Applicabile nell'esecuzione del mandato di gestione.
3. Resta inteso che ogni modifica del contratto deve essere approvata per iscritto da entrambe le Parti.

#### **Art 19 - Divieto di cessione del Contratto**

Il contratto non è cedibile dal GESTORE o dal FONDO PENSIONI SICILIA, né le Parti possono comunque sostituire a sé altri nei rapporti da essa derivanti, salva la prosecuzione dei rapporti giuridici nei casi di cui agli artt. 2504-bis e 2558 del codice civile, subordinatamente al rispetto dei requisiti regolamentari per l'assunzione dell'incarico di gestione.

#### **Art. 20 - Riciclaggio di denaro - Sanzioni Internazionali**

1. Il FONDO PENSIONI SICILIA dichiara che le risorse affidate in gestione sono di origine legittima e non derivano da attività illecite ai sensi di quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti europei ovvero dalla normativa applicabile.
2. Il FONDO PENSIONI SICILIA accetta e riconosce espressamente che il GESTORE ha adottato, e tiene aggiornate, politiche e procedure appropriate per le proprie attività in relazione le Sanzioni Internazionali. Per "Sanzioni Internazionali" si intendono le sanzioni economiche o

finanziarie imposte a un individuo o ad una entità aeromobile, vascello, stato, territorio o governo (di seguito un "Soggetto"), incluse, a titolo esplicativo ma non esaustivo, embarghi, sequestri di beni, sanzioni nei confronti di qualsiasi specifico settore economico, nonché altre restrizioni nell'intrattenere rapporti con i suddetti destinatari di sanzioni. Le Sanzioni Internazionali sono emesse, amministrare o fatte eseguire dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea dagli Stati Uniti d'America (ivi compreso lo U.S. Department of The Treasury's Office of Foreign Assets Control e lo U.S. Department of State) o da qualsiasi altra autorità locale competente o Stato.

3. Al fine di essere conformi a quanto previsto dalla Normativa Applicabile, nonché agli embarghi delle Sanzioni Internazionali, il GESTORE ha il diritto, nei limiti di quanto imposto da tale legislazione e dalle Sanzioni Internazionali di (a) rigettare o sospendere qualsiasi pagamento o trasferimento finanziario (sia ricevuto sia da effettuare), oppure ritardare ulteriormente i servizi forniti, (b) richiedere di ricevere informazioni relative alle circostanze al contesto di qualsiasi operazione oppure (c) effettuare approfondimenti supplementari in relazione a qualsiasi operazione quando, l'adempimento di tale operazione o la fornitura dei servizi causerebbero o potrebbero causare una infrazione di una normativa sulle Sanzioni Internazionali. Il GESTORE si riserva di richiedere al FONDO PENSIONI SICILIA eventuali ulteriori informazioni.

#### **Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e s.m.i.

Il C.I.G. (codice identificativo gara), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta dell'Ente relativo alla commessa e che deve essere utilizzato su tutti gli strumenti di pagamento è quello riportato sui documenti di gara.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 22 – Legge applicabile e controversie**

1. Il presente Capitolato è regolata ed interpretata ai sensi della legge italiana.
2. Per tutte le controversie relative al presente Capitolato, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, esclusivamente competente è il Foro di Palermo.

#### **Art. 23 – Norme finali**

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato si fa riferimento alla Normativa Applicabile.
2. Le Parti si obbligano, l'una nei confronti dell'altra, a osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n.

231/2001 e successive modificazioni e/o integrazioni in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ("Decreto 231/2001"). In tal senso, il FONDO PENSIONI SICILIA dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati previsti dal Decreto 231/2001 e si impegna ad informare immediatamente il GESTORE nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti. Il FONDO PENSIONI SICILIA prende atto che il GESTORE ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto 231/2001 (di seguito il "Modello") al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati e l'applicazione delle relative sanzioni. Il Gestore rende disponibile tramite sito web, il Modello al FONDO PENSIONI SICILIA, il quale dichiara di conoscerne interamente i contenuti.

3. Le Premesse e l'allegato al presente Capitolato costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima. L'allegato al presente Capitolato è il seguente:

A) Nota Tecnica;

Palermo, 5 novembre 2020

Il RUP  
Dott. Giuseppe Mineo



REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

FONDO PENSIONI SICILIA

## Allegato A

### Nota tecnica

#### 1. PARAMETRO DI RIFERIMENTO E PORTAFOGLIO

- a. In relazione a quanto previsto all'art. 2 c. 1 del Capitolato, il PARAMETRO DI RIFERIMENTO è costituito da:
  - Tasso interest rate swap euro a 8 anni (ticker Bloomberg EUSA8): valore medio denaro/lettera il rilevato il giorno di decorrenza del contratto maggiorato di 100 punti base.
- b. In ottemperanza alle disposizioni normative previste dal Regolamento UE 2016/1011 (cd. "Regolamento Benchmark"), il GESTORE comunica al FONDO PENSIONI e propone al FONDO PENSIONI SICILIA alternative a cui si potrebbe far riferimento per la sostituzione, indicando le principali differenze. La proposta è effettuata valutando la natura, la struttura e la diffusione sul mercato del parametro da sostituire. Il FONDO PENSIONI SICILIA, anche considerando le proposte ricevute dal GESTORE, individua il parametro da considerare e lo comunica al GESTORE.
- c. Il PORTAFOGLIO è valorizzato dal FONDO PENSIONI SICILIA a seguito di riconciliazione con GESTORE e con la Banca CUSTODE.
- d. Il GESTORE adegua la composizione delle RISORSE alle LINEE DI INDIRIZZO DELLA GESTIONE entro il 5 giorni dalla data di efficacia della convenzione, obbligandosi a fornire al FONDO PENSIONI SICILIA PENSIONI, su richiesta, un flusso dati che contenga, per ogni giornata di negoziazione, il dettaglio completo delle operazioni effettuate, l'indicazione dettagliata delle eventuali commissioni e spese di negoziazione applicate, nonché la controparte di negoziazione utilizzata, secondo un tracciato concordato con il FONDO PENSIONI SICILIA.
- e. Ai fini della valutazione dei risultati realizzati dal GESTORE, il confronto tra PORTAFOGLIO e PARAMETRO DI RIFERIMENTO avverrà a partire dai prezzi di chiusura del 5° giorno successivo alla data di efficacia della convenzione ("Data di riferimento"), in tale data il valore indice del PORTAFOGLIO e quello del PARAMETRO DI RIFERIMENTO saranno convenzionalmente posti pari a 1.

#### 2. CALCOLO DEL RENDIMENTO GIORNALIERO E PERIODALE

##### 2.1 Portafoglio

- a. Il rendimento giornaliero lordo time weighted del PORTAFOGLIO nel giorno  $g$  ( $R_g^P$ ) viene calcolato nel modo seguente:

$$R_g^P = \frac{PTF_g}{PTF_{g-1} + F_g} - 1$$

dove:

$PTF_g$  = valorizzazione del PORTAFOGLIO lordo nel giorno  $g$ ;

$PTF_{g-1}$  = valorizzazione del PORTAFOGLIO lordo nel giorno  $g - 1$ ;

$F_g$  = conferimenti netti del giorno  $g$  (versamento (+) prelievo (-)).

- b. Il rendimento periodale del PORTAFOGLIO ( $R_{g,T}^P$ ) viene pertanto determinato nel seguente modo:

$$R_{g,T}^P = \prod_{t=1}^n (1 + R_t^P) - 1$$

dove  $n$  = numero dei giorni intercorrenti nel periodo compreso tra il giorno  $g$  e il giorno  $T$ .

- c. Il valore indice del PORTAFOGLIO ( $I_T^P$ ), al termine del giorno  $T$ , è calcolato nel modo seguente:

$$I_T^P = I_{g-1}^P * (1 + R_{g,T}^P)$$

dove:

$I_{g-1}^P$  = valore dell'indice del PORTAFOGLIO al termine del giorno  $g - 1$  con  $I_0^P = 1$

$R_{g,T}^P$  = rendimento lordo del PORTAFOGLIO realizzato nel periodo compreso tra il giorno  $g$  e il giorno  $T$

## 2.2 PARAMETRO DI RIFERIMENTO

- a. Il valore di EUSA8 è un tasso espresso su base annua, calcolato e diffuso giornalmente.
- b. La variazione giornaliera lorda time weighted del PARAMETRO DI RIFERIMENTO nel giorno  $g$  ( $R_g^{PR}$ ) viene pertanto calcolata nel modo seguente:

$$R_g^{PR} = \left( 1 + (EUSA8_{StDataInizio\ g} + spread\ annuo) \right)^{1/360} - 1$$

dove:

con  $spread\ annuo = 1\%$

$EUSA8_{StDataInizio}$  = valore del tasso swap a 8 anni rilevato (espresso su base annua) rilevato nella "Data di riferimento"

- c. La variazione periodale del PARAMETRO DI RIFERIMENTO ( $R_{g,T}^{PR}$ ) viene pertanto determinata nel seguente modo:

$$R_{g,T}^{PR} = \prod_{t=1}^n (1 + R_t^{PR}) - 1$$

dove  $n$  = numero dei giorni intercorrenti nel periodo compreso tra il giorno  $g$  e il giorno

$T$ .

- d. Il valore indice del PARAMETRO DI RIFERIMENTO ( $I_T^{PR}$ ), al termine del giorno  $T$ , è calcolato nel modo seguente:

$$I_T^{PR} = I_{g-1}^{PR} * (1 + R_{g,T}^{PR})$$

$I_{g-1}^{PR}$  = valore dell'indice del PARAMETRO DI RIFERIMENTO al termine del giorno  $g - 1$   
con  $I_0^{PR} = 1$

$R_{g,T}^{PR}$  = rendimento lordo del PARAMETRO DI RIFERIMENTO realizzato nel periodo compreso tra il giorno  $g$  e il giorno  $T$ .

### 3. PARAMETRO DI CONTROLLO DEL RISCHIO

- a. In relazione a quanto previsto all'art. 2 del presente Capitolato, viene assunto come PARAMETRO DI CONTROLLO DEL RISCHIO del GESTORE l'indicatore della duration modificata del portafoglio che deve sempre essere compresa in un intervallo così determinato:

Duration obiettivo (anni) = Durata residua del mandato +/- 1 anno

### 4. LINEE DI INDIRIZZO DELLA GESTIONE

- a. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 c. 3 del Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n. 14 del 23 dicembre 2009, è consentito l'investimento esclusivamente in titoli di debito con le seguenti caratteristiche e limiti:
1. Titoli di Stato in euro emessi da membri dell'Unione Europea;
  2. Obbligazioni societarie emesse da emittenti incorporati nell'Unione Europea;
  3. Sono ammessi solo titoli di debito QUOTATI in mercati regolamentati (come definiti dall'art. 1 c. 1. let m. del DMEF 166, che il GESTORE avrà cura di verificare preventivamente col la BANCA CUSTODE);
  4. i titoli di debito di cui ai precedenti commi 1 e 2 per la durata dell'investimento dovranno possedere congiuntamente un rating non inferiore a BBB- (S&P), Baa3 (Moody's) e BBB- (Fitch). In caso di mancanza di rating da parte di una delle suddette Agenzie, i requisiti predetti devono essere soddisfatti dal rating attribuito da tutte le restanti;
  5. in caso di downgrading di uno o più titoli presenti in portafoglio a un livello inferiore al rating minimo stabilito nel precedente comma 4 il GESTORE ne dà apposita comunicazione al FONDO PENSIONI SICILIA, accompagnando tale comunicazione con la propria proposta operativa formulata nel miglior interesse del FONDO PENSIONI SICILIA; in mancanza di ulteriori indicazioni da parte del FONDO PENSIONI SICILIA entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione, il GESTORE procederà con l'operatività proposta, tenendo conto delle condizioni di mercato e del miglior interesse del FONDO PENSIONI SICILIA. Resta inteso che il mero downgrading al di sotto del livello minimo di rating stabilito non può essere ritenuto dal Gestore quale fattore unico su cui fondare le eventuali proposte di smobilizzo titoli di debito interessati dal declassamento, le quali, pertanto, dovranno prendere in

considerazione altresì ulteriori elementi di valutazione del GESTORE in merito al rischio di credito e di liquidità ovvero gli ulteriori elementi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 252/05 e della circolare COVIP nr. 5089 del 22/7/2013;

- b. Il GESTORE può operare esclusivamente con controparti di mercato di primaria importanza che non appartengono al proprio Gruppo, ripartendo i volumi di negoziazione, al fine di contenere il rischio di controparte ed assicurando nel contempo il rispetto del principio della Best Execution nell'ambito delle controparti ammesse. I casi di ritardato o mancato adempimento delle operazioni poste in essere dal GESTORE, da parte delle controparti da questi prescelte, sono regolati dal principio previsto all'art. 6 comma 9 del DECRETO. Il FONDO PENSIONI SICILIA può in ogni caso manifestare per iscritto al GESTORE il proprio non gradimento sulla scelta di una o più controparti. In tal caso, il GESTORE è tenuto a non porre in essere operazioni con tali controparti.
- c. Il FONDO PENSIONI SICILIA si riserva - previa definizione dei presidi contrattuali, operativi e organizzativi necessari al fine di non interferire con l'attività del GESTORE - di utilizzare le proprie attività finanziarie in operazioni di prestito titoli ("securities lending") con primarie controparti bancarie.
- d. Il GESTORE si impegna a contenere il tasso di rotazione del portafoglio (turnover) calcolato sugli ultimi 12 mesi secondo le indicazioni COVIP cir. 17/02/2012 – entro un valore massimo del 10%. Il GESTORE è tenuto a fornire al FONDO PENSIONI SICILIA ogni informazione utile a giustificare il superamento del limite predetto.

## 5. RENDICONTAZIONE

1. In relazione a quanto previsto all'art. 9 del presente Capitolato, il GESTORE invia al FONDO PENSIONI SICILIA:
  - a. Mensilmente, entro il 10° giorno lavorativo di ogni mese, con riferimento al mese precedente, una reportistica contenente almeno le seguenti informazioni:
    - rendimento del PORTAFOGLIO e del PARAMETRO DI RIFERIMENTO nell'ultimo mese, da inizio anno e dalla DATA DI AVVIO;
    - PARAMETRO DI CONTROLLO DEL RISCHIO con le modalità previste nell'Allegato 1;
    - la composizione del PORTAFOGLIO con il dettaglio per singole classi di attivo (a titolo esemplificativo: asset class, Paese, settore merceologico, rating, duration, valuta etc);
    - commento alle principali scelte gestionali e ai relativi impatti in termini di rendimento/rischio;
    - l'elenco delle transazioni effettuate con l'indicazione di prezzo, eventuali commissioni e spese di negoziazione sostenute, e, se richiesto dal FONDO PENSIONI SICILIA, controparti interessate e quotazioni ricevute;
    - il tasso di rotazione del PORTAFOGLIO sugli ultimi 12 mesi, da calcolare secondo le indicazioni COVIP circ. 17/02/2012, e da motivare adeguatamente qualora il risultato superi la soglia di attenzione del **10%**;
    - l'elenco delle operazioni effettuate in situazione di potenziale conflitto di interessi ai sensi del DMEF 166 e di quanto previsto dal Documento di Politica sul conflitto di interessi del

FONDO PENSIONI SICILIA, ovvero una dichiarazione scritta circa la non effettuazione delle suddette operazioni.

b. Trimestralmente, entro il 10° giorno lavorativo del mese successivo al trimestre di riferimento:

- l'analisi di performance attribution con un commento sulle scelte di allocazione effettuate nel trimestre appena trascorso e sulle decisioni di asset allocation per il trimestre in corso; nel report relativo al quarto trimestre dell'anno si richiede anche un commento sull'intero anno trascorso e sulle decisioni di asset allocation per l'anno successivo;
- un'analisi dei costi secondo il Regolamento UE 2017/565/EU (cd. MIFID II);

1. Il GESTORE invia inoltre al FONDO PENSIONI SICILIA la documentazione periodica necessaria ad adempiere le richieste normative del D. Lgs 10 maggio 2019 n. 49 – in attuazione della Direttiva 2019/828 del Parlamento europeo (cd. “Direttiva Shareholders Rights”) – e successive integrazioni e modificazioni.

2. Il FONDO PENSIONI SICILIA si riserva in ogni caso di:

- a. richiedere al GESTORE eventuali ulteriori rendiconti che risultassero utili alla attività di controllo della gestione;
- b. convocare in ogni momento il GESTORE, con congruo preavviso, per aggiornamenti e commenti sull'evoluzione della gestione e sulle prospettive di mercato, discutere di eventuali modifiche agli indirizzi gestionali ovvero su argomenti di volta in volta ritenuti opportuni e preventivamente comunicati;
- c. individuare e comunicare al GESTORE uno schema predefinito in merito alle informazioni da rendicontare ai sensi del presente Allegato.

## 6. COMMISSIONI DI GESTIONE

a. La commissione di gestione di cui all'art. 9 del Capitolato, relativa al mese  $t$  ( $CF_t$ ), viene calcolata come segue:

$$CF_t = \frac{\gamma}{12} PTF_t$$

dove:

$\gamma$  = aliquota della commissione di gestione in %, su base annua, del patrimonio in gestione pari a [ ] % (prezzo di aggiudicazione)

$PTF_t$  = valorizzazione di PORTAFOGLIO (al lordo delle imposte) determinata, all'ultimo giorno lavorativo del mese  $t$

b. Le commissioni di gestione vengono calcolate su base mensile dal FONDO PENSIONI SICILIA ed accreditate al GESTORE con periodicità trimestrale dal FONDO PENSIONI SICILIA, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa fattura.